

Modifica delle condizioni di separazione: è competente il giudice di residenza del minore

Cass. Civ., sez. VI-I, 3 maggio 2013 n. 10374 (Pres. Salmé, rel. Campanile)

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - REVISIONE DELLE CONDIZIONI – ART. 710 C.P.C. – COMPETENZA TERRITORIALE – GIUDICE DI RESIDENZA DEL MINORE (art. 710 c.p.c.)

In materia di revisione delle condizioni delle separazioni personali dei coniugi, assume rilievo, ai sensi del novellato art. 710 c.p.c., il luogo di residenza del minore per l'individuazione del giudice territorialmente competente

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - COMPETENZA TERRITORIALE – SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DELLA RESIDENZA ABITUALE DEL BENEFICIARIO – TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PRESSO IL GIUDICE TUTELARE COMPETENTE IN RAGIONE DELLA NUOVA DIMORA DEL BENEFICIARIO – SUSSISTE – PREVALENZA DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA – ESCLUSIONE (artt. 343, 410, 411 c.c.)

In materia di volontaria giurisdizione rileva la competenza del giudice al momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non includersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o di domicilio del beneficiario, che evidentemente, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina dell'amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno. D'altra parte, nella convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 per la protezione internazionale degli adulti "vulnerables" si fa riferimento al concetto di "residenza abituale", comunemente interpretato nel senso della necessità di individuare un foro maggiormente idoneo a tutelare l'interesse dell'adulto incapace. Ne assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall'art. 343, comma 2, c.c. dimostra come una procedura già "aperta" sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita in altro circondario.

Ritenuto in fatto e in diritto

Con decreto in data 27 novembre 2010 veniva disposta dal Tribunale di Varese l'amministrazione di sostegno in favore di ..., residente in Tradate, ma di fatto domiciliato in Gorla Minore, presso la ... per la realizzazione di un percorso riabilitativo di lunga durata, in quanto affetto da "schizofrenia paranoide residualizzata".

Successivamente, ad istanza della sorella del beneficiario, il Giudice tutelare di detto Tribunale, rilevato che la dimora abituale del predetto si trovava in Gorla Minore, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Busto Arsizio, disponeva alio stesso la trasmissione degli atti.

Con provvedimento in data 8 febbraio 2012 il Giudice tutelare del Tribunale di Busto Arsizio restituiva gli atti, affermando, sulla base della priorità attribuita alle risultanze anagrafiche, la competenza del Giudice tutelare di Varese.

Quest'ultimo ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, affermando che la competenza territoriale deve intendersi radicata in base alla ormai pluriennale (a far tempo dal luglio 2005) permanenza del ... in Gorla Minore, sostenendo che l'individuazione della competenza territoriale in base a tale criterio realizzerebbe un forum conveniens, consentendo una più adeguata e sollecita realizzazione dell'interesse del beneficiario.

Non potendosi dubitare dell'ammissibilità del regolamento d'ufficio, strumento volto, a prescindere dall'impugnabilità del provvedimento, a sollecitare l'individuazione del giudice naturale da parte della Corte regolatrice, deve affermarsi, in conformità alle motivate conclusioni del P.G., la competenza del giudice tutelare del Tribunale di Busto Arsizio.

Come già rilevato di recente da questa Corte in un caso analogo (Cass., 7 maggio 2012, n. 6880), la vicenda in esame e sovrapponibile a quella esaminata in precedenza (Cass., 16 novembre 2007, n. 23.743), in tema di trasferimento del tutore, ritenuta non assimilabile al mutamento di residenza o di domicilio dell'amministratore di sostegno, con conseguente impossibilità di applicazione analogica della regola contenuta nell'art. 343, 2° co., c.c., che prevede il trasferimento della tutela, con decreto del Tribunale, "se il tutore è domiciliato o trasferisce il proprio domicilio in altro mandamento".

Tale orientamento è assolutamente condivisibile, laddove risultano valorizzate le precipue caratteristiche dell'amministrazione di sostegno, che pongono in evidenza la necessità che il beneficiario interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tenere conto, nella maniera più efficace e diretta, dei bisogni del beneficiario e delle sue richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore (artt. 410 e 411 c.c.). A ben vedere il provvedimento del giudice tutelare di Busto Arsizio determina un risultato assolutamente contrastante con l'indicata finalità, per altro in assenza di qualsiasi valido supporto normativo. Non può omettersi di considerare che l'art. 407 c.c., nell'enumerare le indicazioni richieste per la presentazione del ricorso per l'istituto dell'amministrazione di sostegno, espressamente prevede, oltre alle generalità, la "dimora abituale" del beneficiario, prescrivendo che il giudice tutelare senta personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, "nel luogo in cui questa si trova", potendo "in ogni tempo" modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Ne consegue che anche nell'ambito dell'esercizio di tali poteri il giudice tutelare deve, soprattutto nei casi in cui si verificano contrasti fra l'amministratore e il beneficiario, tener conto dell'interesse, dei bisogni e delle richieste del secondo (artt. 410 e 411 c.c.): l'esigenza di interloquire con il beneficiario stesso verrebbe ad essere - gravemente frustrata dalla sua permanenza in località estranea al circondario del tribunale.

D'altra parte, non appare neppure pertinente il riferimento al principio della *perpetuatio iurisdictionis*: in materia di volontaria giurisdizione - nella specie, per altro, priva di carattere contenzioso - rileva la competenza del giudice al momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non includersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o di domicilio del beneficiario, che evidentemente, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina dell'amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, analogamente a quanto avviene, ad esempio, nell'ambito della revisione delle condizioni delle separazioni personali dei coniugi, nelle quali assume rilievo, ai sensi del novellato art. 710 c.p.c., il luogo di residenza del minore. In tal senso, per altro, si è già espressa questa Corte, escludendo che il ricovero in caso di cura implichi necessariamente il trasferimento del domicilio, potendo tale ricovero avere carattere temporaneo e non continuativo (Cass., 15 ottobre 2011, n. 21370), così implicitamente affermando che il carattere della stabilità e della continuità, anche in caso di permanenza in case di cura, può determinare lo spostamento del centro dei propri interessi.

D'altra parte, come opportunamente evidenziato nell'ordinanza che ha denunciato il conflitto, nella convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 per la protezione internazionale degli adulti "vulnerables" si fa riferimento al concetto di "residenza abituale", comunemente interpretato nel senso della necessità di individuare un foro maggiormente idoneo a tutelare l'interesse dell'adulto incapace.

Ne assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall'art. 343, comma 2, c. c. dimostra come una procedura già "aperta" sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita, senza che ciò implichi soluzione di continuità (come pure è stato sostenuto, postulandosi la revoca dell'amministrazione e l'apertura di un'altra fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 413 c.c.) in altro circondario.

Pertanto, poiché risulta che il beneficiario dimora ormai stabilmente - e volontariamente (per un'ipotesi particolare, Cass., 16 settembre 2011, n. 19017) - in località posta nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio, applicandosi il principio sopra richiamato, deve individuarsi proprio nel tribunale di tale circondario la competenza attuale ad assumere i provvedimenti inerenti all'amministrazione di sostegno del ...

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P. Q. M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 1 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2012.

IL CASO.it